

143.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1976.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALFANO: Incidenti in San Giorgio a Cremano (Napoli) durante lo sgombero di alloggi occupati abusivamente (4-13431) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	5972	BORTOT: Ripristino della strada provinciale della Valle del Mis (Belluno) (4-03491) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	5978
ALFANO: Rapporto contrattuale tra la SIP e l'utenza (4-13695) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	5973	COSTAMAGNA: Posto di primo dirigente per la direzione della biblioteca della Corte dei conti (4-12926) (risponde SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	5980
ALOI: Atti di teppismo subiti dal consigliere comunale missino Francesco Ciani di Palmi (Reggio Calabria) (4-11265) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5974	COSTAMAGNA: Trattative commerciali condotte a Mosca dal Ministro del commercio con l'estero (4-14779) (risponde DE MITA, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>)	5980
BACCALINI: Assunzione di personale straordinario presso il Ministero dei trasporti (4-15017) (risponde MARTINELLI, <i>Ministro dei trasporti</i>)	5974	DEL DUCA: Provvedimenti adottati nei confronti di docenti della facoltà di architettura di Pescara che attuavano esami di gruppo (4-10778) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5981
BADINI CONFALONIERI: Tutela del castello della Venaria Reale (Torino) e del parco delle Mandrie (4-13687) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	5975	GAMBOLATO: Per lo sviluppo del Tubettificio Ligure di Genova-Pontedecimo (4-13800) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	5981
BISIGNANI: Sospensione del provvedimento adottato dalla Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sicilia nei confronti di Vincenzo Silvestro (4-03520) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	5976	LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA: Imposta di registro sulle sentenze di divorzio, separazione legale e consensuale richiesta a Bologna (4-13348) (risponde VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i>)	5982
BOLLATI: Per una maggiore vigilanza del palazzo di giustizia di Milano (4-14867) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5977	LOMBARDI RICCARDO: Situazione delle Cartiere meridionali di Isola del Liri (Frosinone) (4-13771) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	5983
BORTOT: Movimenti franosi nella frazione di Chiapuzza di San Vito di Cadore (Belluno) e sulla strada statale n. 51 (4-01914) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	5978	MASCIADRI: Istituzione della facoltà di scienza agraria presso l'università di Siena (4-10063) (risponde SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i>)	5983

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1976

	PAG.
MENICACCI: Trasferimento del detenuto Camillo Chines dal carcere di Campobasso a quello di Alghero (Sassari) (4-12643) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5983
MENICACCI: Integrazione dell'organico del carcere giudiziario di Terni (4-14436) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5984
MENICACCI: Sollecita realizzazione del bacino idrico di Acciaio (Perugia) (4-14466) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	5984
NICCOLAI GIUSEPPE: Accuse nei confronti degli amministratori del comune di Vecchiano (Pisa) (4-12046) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5985
NICCOLAI GIUSEPPE: Denuncia di speculazione edilizia in località Ronchi di Massa (4-12330) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5986
NICCOLAI GIUSEPPE: Presunto traffico di droga nel circolo ACLI di Ponsacco (Pisa) (4-14360) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5986
OLIVI: Potenziamento attrezzature interne nella nuova sede dell'archivio di Stato di Padova (4-12283 e 4-14651) (risponde SPADOLINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	5986
PALUMBO: Costruzione del nuovo carcere giudiziario a Salerno (4-07199) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	5987
SANTAGATI: Prelievi abusivi di acqua dal bacino di alimentazione dell'AAM di Catania (4-14981) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	5988
SIMONACCI: Revisione dell'attuale ordinamento di diritto penale, di procedura penale e della legge carceraria (4-15238) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5989
TASSI: Presunto isolamento in carcere dell'avvocato Basile Aldo (4-11204) (risponde ORONZO REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	5991
TASSI: Presunti abusi edilizi in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) (4-12149) (risponde BUCALOSSI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>)	5991

ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — in ordine alle drammatiche vicende, registrate in questi giorni, nel comune di San Giorgio a Cremano (Napoli), in conseguenza della occupazione abusiva di oltre 160 appartamenti, effettuata da baraccati e senza-tetto; nonché, in relazione all'operazione, difficoltosa e tumultuosa, di sgombero di detti alloggi, costruiti dalle proprietarie Edil-sud e Copro, eseguita dalle forze dell'ordine, tra gravi contrasti, sbarramenti smantellati, minaccia di assalto e di occupazione di quel municipio ed uso di lacrimogeni da parte delle forze di polizia; nonché in merito al ferimento di una guardia di pubblica sicurezza, ed a tre arresti di dimostranti — quali interventi il Governo e i ministri si propongano di svolgere per scongiurare il ripetersi così frequente di violenti episodi del genere e per andare incontro una volta per tutte alle annose aspettative di tanti baraccati e senza-tetto di questa provincia, che sono spinti a procedere a sistematiche occupazioni di alloggi e a dar vita a sempre più frequenti episodi di violenza dalla tormentosa « fame di case » economiche e popolari. (4-13431)

RISPOSTA. — La mattina del 10 aprile 1975, un reparto di militari di pubblica sicurezza e di carabinieri si è portato nel comune di San Giorgio a Cremano, per effettuare, in esecuzione di una ordinanza emessa dall'autorità giudiziaria, lo sgombero di 127 alloggi costruiti dalla Edil-sud che, nel mese di marzo, erano occupati abusivamente da oltre 500 persone.

Nella circostanza, le forze di polizia sono state costrette a rimuovere due barricate erette, con vecchie suppellettili e pneumatici fuori uso, da un foltissimo gruppo di occupanti abusivi, fomentati da elementi aderenti ad organizzazioni della sinistra extraparlamentare. La tenace resistenza opposta dai manifestanti, con lancio di pietre, corpi contundenti e bottiglie incendiarie, ha costretto la forza pubblica a ricorrere all'impiego di gas lacrimogeni; sono stati tratti in arresto cinque giovani per detenzione e lancio di materie esplosive, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, possesso di armi improprie e concorso in occupazione di edificio.

Durante le operazioni di sgombero, ignoti hanno collegato dei fili dell'alta ten-

sione all'inferriata di un balcone, ma, fortunatamente, il criminoso tentativo è stato sventato in tempo dai militari operanti. All'interno di un appartamento vuoto sono state anche rinvenute tre bottiglie incendiarie ed una pistola a tamburo. Lo sgombero è stato, comunque, portato a termine.

Verso le ore 10 dello stesso giorno, numerose famiglie sfrattate hanno tentato di invadere il municipio di San Giorgio a Cremano e di effettuare taluni blocchi stradali per paralizzare il traffico. L'azione è stata impedita dall'intervento delle forze dell'ordine.

Poco prima di mezzogiorno è stato eseguito, nella stessa cittadina, lo sgombero coattivo di altri 32 alloggi di proprietà della società Copro, occupati abusivamente da circa 200 persone; le relative operazioni si sono concluse verso le ore 14, senza incidenti di rilievo.

Nel violento fenomeno delle occupazioni abusive — oltre alla grave situazione sociale ed economica di tutta l'area napoletana — una parte importante è da attribuirsi alla caotica speculazione edilizia ed alla mancanza di un valido strumento urbanistico nel comune di San Giorgio a Cremano che ha impedito una programmazione per l'edilizia popolare ed economica da parte degli enti preposti.

Su richiesta della sezione urbanistica regionale, il comune ha nominato una commissione di architetti per la redazione del piano regolatore.

Il Ministro dei lavori pubblici:
BUCALOSI.

ALFANO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — in ordine al recente episodio giudiziario promosso nei confronti della SIP che aveva ingiunto all'utente Sposito di pagare l'importo di lire 364.477, per conversazioni telefoniche interurbane addebitategli in base alle risultanze dei contatori telefonici, nonché in relazione al risultato della controversia, dal quale è stato riconfermato ancora una volta, come in molteplici episodi del genere, che i contatori della SIP non sono infallibili, e che, pertanto, gli utenti continuano ad essere esposti al rischio di vedersi addebitare e di dover pagare somme non dovute per calcoli errati, senza alcuna possibilità di esercitare un legittimo potere di controllo sulle

segnature di detti contatori non infallibili e, per altro, in possesso esclusivo della sola società — se, in considerazione di tali risultanze ripetutamente acclarate e di così molteplici controversie definite ed in corso, le quali comunque apportano notevole disagio all'utenza, quali interventi il ministro intenda svolgere nelle opportune sedi per ovviare a tale inconveniente e per moralizzare il rapporto contrattuale tra la SIP e l'utenza. (4-13695)

RISPOSTA. — Il servizio telefonico, per le modalità del suo funzionamento, presenta particolari caratteristiche che lo differenziano notevolmente dagli altri servizi pubblici (acqua, gas e luce) con i quali il servizio telefonico stesso viene impropriamente di solito posto a raffronto.

Mentre infatti per quanto riguarda questi ultimi, l'utente preleva da una comune condotta una certa quantità la cui misura non può ovviamente che essere effettuata presso la diramazione di ogni singolo utente, per il servizio telefonico, invece, è solo in centrale che si determina, in relazione al numero formato dall'utente, l'erogazione di un servizio (chiamate urbane, interurbane, servizi speciali) variabile per destinazione, per durata e per contenuto, con tariffe necessariamente differenziate. La quantificazione del servizio è perciò complessa e richiede apparecchiature centralizzate che fanno corrispondere la tariffa ad un certo numero di scatti al contatore; tali apparecchiature trovano la necessaria collocazione nella centrale di competenza, dove possono ricevere su apposito filo i comandi (tecnicamente definiti impulsi) che gli vengono diretti.

Tali impulsi possono essere anche trasmessi al domicilio dell'utente, ma in questo caso deve essere usata la stessa linea impegnata dalla conversazione stessa, mancando la specifica via elettrica esistente per il contatore di centrale; ciò comporta lo utilizzo di particolari tecniche e mezzi ed anche, naturalmente, una certa possibilità — pur marginale — sia di perdite sia di acquisizione di impulsi attraverso la linea.

Pure con i suddetti inconvenienti, che al momento attuale non si è in grado di eliminare completamente, l'installazione del *teletax* può essere di una certa utilità per l'utente, che, usufruendo di tale apparecchio, è in grado di conoscere la entità degli addebiti che si sono formati in centrale. Oltre

ad avere intensificato la diffusione del *teletaxi*, la SIP ha inserito nella bolletta telefonica l'indicazione del giorno in cui è stata eseguita la lettura del contatore, per fornire agli abbonati un nuovo elemento per l'eventuale controllo del traffico addebitato; quest'ultima informazione non esclude ovviamente che l'abbonato (come per il passato) possa richiedere, in qualsiasi momento, la lettura del proprio contatore.

In ogni caso i problemi segnalati nell'interrogazione continuano a formare oggetto di costante ed attento esame, al fine di giungere ad una soluzione positiva di esso, e non si mancherà di introdurre nel servizio tutti quei perfezionamenti che saranno consentiti dai progressi della tecnica.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BISAGLIA.

ALOI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che l'avvocato Francesco Ciani, consigliere comunale di Palmi (Reggio Calabria) per il MSI-Destra nazionale, ha subito in data 5 agosto 1974, in un fondo di sua proprietà, in località Stergone di Taurianova (Reggio Calabria), il taglio di numerose piante di agrumi e di ulivo; se ritenga di dovere intervenire presso i competenti organi di polizia giudiziaria per una più spedita ed incisiva attività indagatoria, dal momento che sembra che il movente dell'azione criminosa sia di ordine politico o mafioso. (4-11265)

RISPOSTA. — Secondo le notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro, l'avvocato Francesco Ciani, segnalato nella interrogazione, il 3 agosto 1974, denunciò alla stazione dei carabinieri di Taurianova il danneggiamento subito di 500 piante di agrumi e di 25 piante di ulivo per il valore complessivo di lire 15 milioni.

I carabinieri iniziavano immediate indagini che davano per altro esito negativo. Si accertava soltanto che ad operare il danneggiamento dovevano essere state più persone e che il reato non era stato provocato da moventi di ordine politico.

La procura generale predetta ha di recente comunicato che le ulteriori indagini esperite dai carabinieri per disposizione della competente procura della Repubblica di Palmi non hanno fornito alcun utile ele-

mento atto alla identificazione degli autori del danneggiamento subito dall'avvocato Francesco Ciani.

Il Ministro di grazia e giustizia:
ORONZO REALE.

BACCALINI E DI PUCCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

1) se corrisponda al vero che il contingente di 350 posti di personale straordinario presso il Ministero dei trasporti, stabilito con legge 22 dicembre 1973, n. 825, sia stato ricoperto mediante svolgimento di esami-colloquio cui non sono stati ammessi tutti i candidati (circa 20 mila) che avevano prodotto regolare domanda, bensì un numero pari ai posti da ricoprire;

2) quale sia stato il tenore dei rilievi mossi al bando di concorso dal magistrato della Corte dei conti delegato al controllo e quali controdeduzioni dell'Amministrazione abbiano consentito il superamento dei predetti rilievi;

3) se si sia eventualmente proceduto dopo l'emanazione del bando di concorso, che non vi fa alcun cenno, a determinare criteri obiettivi, rigorosi e documentabili per selezionare, sulla base delle domande, i candidati da convocare per l'esame-colloquio;

4) se sia fondata la notizia che la stragrande maggioranza degli assunti risulta legata da stretti rapporti di parentela con generali, magistrati e funzionari ministeriali di grado elevato.

Gli interroganti lamentano la mancata risposta all'interrogazione n. 4-10750, di contenuto analogo alla presente, che risale al 24 luglio 1974, cioè all'epoca in cui erano in pieno svolgimento le procedure concorsuali. (4-15017)

RISPOSTA. — L'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, concernente interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile, autorizza il ministro dei trasporti, con provvedimento di concerto con il ministro del tesoro, ad assumere, per la durata di un triennio, personale straordinario con contratto a termine per limiti contingenti di diverse categorie di personale, nelle more dell'attuazione del previsto ampliamento della pianta organica della direzione generale del-

l'aviazione civile da coprirsi con le vigenti procedure dei pubblici concorsi.

Tale assunzione precaria è subordinata però all'accertamento del possesso da parte degli assumendi dei requisiti necessari per l'ammissione ai pubblici concorsi e della idoneità per lo svolgimento dei compiti che agli assumendi stessi dovranno essere attribuiti.

La stessa norma indica in un colloquio, la forma dell'accertamento dell'idoneità degli assumendi e la composizione della commissione che, presieduta dal direttore generale dell'aviazione civile, comprende anche i capi dei servizi centrali della direzione generale stessa.

Motivo che ha ispirato il legislatore ad usare tale particolare procedura è stato la necessità di poter disporre al più presto del personale occorrente all'attuazione di quegli interventi urgenti voluti dallo stesso legislatore.

Trattandosi di assunzione di personale non di ruolo ed a tempo determinato non sono state, quindi, adottate in nessuna fase della procedura di assunzione le norme più complesse ed i procedimenti più rigorosi previsti per l'assunzione del personale di ruolo, ma procedure più rapide e snelle, facendo salvi gli accertamenti dei requisiti previsti dalla legge e senza adottare altri particolari criteri di selezione.

All'assunzione medesima fu data pubblicità mediante apposito bando riportato sul bollettino ufficiale della direzione generale dell'aviazione civile (supplemento n. 5 del 3 aprile 1974) e con apposito comunicato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 92 in data 6 aprile 1974, che stabiliva che le domande dovessero essere presentate entro il 6 maggio 1974.

Pervennero n. 14.903 domande per le diverse categorie di personale, contro i seguenti limitati contingenti da assumere, precisati dalla legge 825 del 1973:

personale da adibire allo svolgimento di mansioni direttive: non oltre 90;

personale da adibire allo svolgimento di mansioni di concetto: non oltre 90;

personale da adibire allo svolgimento di mansioni esecutive: non oltre 80;

personale da adibire allo svolgimento di mansioni ausiliarie: non oltre 40;

personale operaio: non oltre 50.

Dal raffronto fra il numero delle istanze ed il contingente totale da coprire risultò subito evidente l'impossibilità di procedere all'accertamento dei requisiti di ido-

neità per tutti i candidati. Tale accertamento, considerato il notevole periodo di tempo all'uopo occorrente, avrebbe frustrato i motivi di urgenza d'impiego del personale necessario, previsti dalla stessa legge che ne autorizzò l'assunzione.

Conseguentemente, è stata esercitata la facoltà prevista dall'articolo 8 del bando, di chiamare a colloquio un limitato numero di candidati.

Su 14.903 candidati furono chiamati a sostenere il colloquio, nel periodo intercorrente fra il 3 giugno ed il 12 luglio 1974, un numero doppio di quello dei posti da coprire, esattamente n. 700. Anzi, per le qualifiche per le quali si chiedeva un accertamento più meticoloso (personale direttivo e di concetto), i candidati chiamati furono più del doppio dei posti da coprire per consentire agli esaminatori una selezione più accurata. I candidati esaminati furono 605 poiché molti dei chiamati non si presentarono alla prova.

Le assunzioni furono disposte con decreti del 14 novembre 1974 per il personale esecutivo, ausiliario ed operaio e con decreti del 10 settembre 1974 per il restante personale.

L'applicazione di tale procedura non è stata contestata dalla Corte dei conti, che alcun rilievo ha fatto pervenire all'Amministrazione, né in sede di registrazione del bando di concorso, avvenuta in data 25 marzo 1974, né in occasione delle registrazioni dei relativi provvedimenti formali di assunzioni, effettuate in data 24 settembre e 3 dicembre 1974.

Si fa infine presente che, mentre non risulta che la stragrande maggioranza degli assunti sia legata da stretti rapporti di parentela con dirigenti e funzionari di grado elevato, in mancanza di più precise indicazioni da parte degli interroganti non è possibile esperire più precisi accertamenti *a posteriori* che consentano di escludere particolari situazioni del tipo di quelle ipotizzate.

Il Ministro dei trasporti: MARTINELLI.

BADINI CONFALONIERI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere se e quali progetti egli intenda proporre e realizzare a difesa del castello della Venaria Reale (Torino) e del finitimo parco della Mandria, uno dei due unici polmoni verdi (con la tenuta Mauri-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1976

ziana di Stupinigi) della città di Torino, che anche a causa della sua intensa industrializzazione ne ha assoluta necessità.

L'interrogante rappresenta come la villa, opera del Castellamonte, con successivi ampliamenti del Iuvara, comprende ornamenti di stuccatori comacini e luganesi, uno scalone d'onore su disegno del Garole, una galleria di Diana, ed è stata una decina di anni or sono restaurata felicemente ma in maniera incompleta (mancanza di vetri alle finestre) al punto che, a distanza di pochi anni, l'opera restauratrice più non si ravvisa. Soltanto il Ministero per i beni culturali, assumendo l'iniziativa in pieno accordo con le autorità regionali e locali, potrebbe, insieme ad un urgente e definitivo restauro, prevederne la sua utilizzazione, che qui si indica ad esempio come sede delle facoltà universitarie di agraria e di veterinaria che sono prive di locali ed attrezzature adeguate alle loro esigenze.

(4-13687)

RISPOSTA. — Le questioni relative al castello di Venaria Reale e del Parco della Mandria sono ben distinte e differenziate seppure ugualmente importanti e bisognose di soluzioni confacenti e sollecite.

Per quanto riguarda la difficile situazione del castello di Venaria Reale si fa presente che si tratta di un complesso monumentale di proprietà demaniale il cui decadimento ha ragioni ormai storiche e il cui recupero ha come presupposto l'individuazione di una possibile futura fruizione senza la quale ogni intervento di restauro promosso da questa Amministrazione si tradurrebbe in un inutile sperpero di denaro pubblico.

Alla disperata situazione del castello medesimo si è comunque cercato di ovviare momentaneamente con la realizzazione di chiusure in muratura e con recinzioni atte a garantire l'incolumità delle persone e ad impedire almeno gli atti di vandalismo. È bene accennare al fatto che l'onere per il restauro per il complesso si aggira intorno ai 2 miliardi di lire per comprendere come trattasi il problema che esorbita dalla iniziativa di questa Amministrazione richiedendosi quanto meno, ai fini dello studio di una utilizzazione e valorizzazione dello stesso, una più consapevole partecipazione da parte delle autorità regionali e locali.

Circa il parco della Mandria, a parte alcune limitate iniziative edilizie, del resto

a suo tempo (1969) approvate con il parere favorevole del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, in quanto rispettose delle caratteristiche naturali dell'ambiente, di volumi modesti e ambientati e intraprese per il perseguimento ai fini di notevole interesse pubblico (progetti della azienda agricola La Falchetta, dell'istituto agrario Bonafous e dell'istituto zooprofilattico sperimentale), questo Ministero assicura che, attraverso l'applicazione rigorosa del vincolo paesaggistico, continuerà ad operare per frenare ogni iniziativa che possa compromettere la integrità e la unitarietà del notevole e importante complesso ambientale.

Questo Ministero per altro non ha possibilità concrete d'intervento diretto trattandosi di un problema che, rivestendo aspetti di gestione del territorio, e di specifica competenza delle autorità regionali e locali.

Ciò nonostante già da tempo è stato dato incarico alla sovrintendenza ai monumenti di Torino di intervenire presso le autorità locali affinché le future destinazioni della tenuta abbiano carattere prevalentemente pubblico e siano armonicamente coordinate per la salvaguardia della integrità e della unità paesaggistica della stessa.

Il Ministro: SPADOLINI.

BISIGNANI E LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere le ragioni della sospensione del provvedimento adottato dalla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Sicilia (n. 1195 dell'11 maggio 1971) e se ravvisi in questo indirizzo un atteggiamento che obiettivamente fa insorgere il fondato sospetto di un favoreggiamento nei confronti di un socio di cooperativa la cui condotta a giudizio della commissione regionale stessa « costituisce un atto di speculazione dall'articolo 115 del testo unico n. 1165 del 1938 ». (4-03520)

RISPOSTA. — La commissione regionale di vigilanza di Palermo, con decisione dell'11 maggio 1971, ritenendo che la locazione concessa al signor Terranova Rosario da parte del signor Silvestro Vincenzo, socio della cooperativa edilizia Casa mia di Messina, integrasse gli estremi dell'atto di speculazione previsto dall'articolo 105 del testo unico n. 1165 del 1938, dichiarava il

Silvestro decaduto dalla assegnazione dell'appartamento e, conseguentemente, lo condannava a rilasciare l'alloggio entro tre mesi dalla notifica della decisione ed a corrispondere alla cooperativa la metà dei corrispettivi di affitto dell'alloggio locato eccedente la quota di ammortamento.

Avverso la predetta decisione il Silvestro proponeva tempestivamente ricorso avanti la commissione centrale deducendo che la impugnata pronuncia è illegittima in quanto la declaratoria di decadenza prevista dall'articolo 105 del testo unico rientra nella competenza esclusiva del Ministero dei lavori pubblici.

Con lo stesso ricorso chiedeva la sospensione della esecuzione della decisione di primo grado.

La commissione centrale, nella seduta del 14 ottobre 1971, accoglieva la domanda di sospensione e, nella seduta del 13 aprile 1972, in accoglimento del ricorso proposto dal Silvestro, dichiarava la nullità della decisione della commissione regionale di Palermo, per difetto di competenza.

Dal canto suo, questo Ministero, al quale erano stati indirizzati numerosi esposti per l'applicazione dell'articolo 105 del testo unico nei confronti del socio Silvestro, con provvedimento del 1° aprile 1971, stabiliva che, in seguito ad accertamenti eseguiti, non ricorrevano le condizioni per l'applicazione, a carico del Silvestro, delle sanzioni previste dal citato articolo 105.

Il Ministro: BUCALOSSÌ.

BOLLATI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere — in relazione all'attentato perpetrato al palazzo di giustizia di Milano con la conseguente distruzione dei fascicoli della seconda sezione della corte d'assise — a quale punto si trovino le indagini per la identificazione dei responsabili.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se siano in corso altre indagini per appurare le cause della mancata vigilanza degli uffici giudiziari e quali provvedimenti i ministri competenti intendano prendere per il futuro perché il palazzo di giustizia di Milano sia adeguatamente vigilato a tutela delle persone, delle cancellerie e degli uffici in genere. (4-14867)

RISPOSTA. — La procura generale presso la corte d'appello di Milano, alla quale è stato comunicato il testo della interroga-

zione, ha fatto presente anzitutto di non poter riferire in merito al corso delle indagini per la identificazione dei responsabili dell'attentato nel locale palazzo di giustizia, essendo esse coperte dal segreto istruttorio.

Circa poi le misure adottate per la vigilanza dell'edificio, l'anzidetta procura generale ha precisato che, al momento dell'incendio, vigevano le seguenti disposizioni: a) chiusura alle ore 17 dei cancelli dei quattro ingressi principali; b) dei quattro ingressi carrai — due verso il corso di Porta Vittoria e due verso la via Freguglia — i primi dovevano restare chiusi e assicurati con catene e lucchetti le cui chiavi erano date in consegna agli autisti del presidente della corte, del presidente del tribunale, del procuratore generale, dell'avvocato generale e del procuratore della Repubblica; degli altri due, uno era vigilato costantemente dai carabinieri e l'altro restava — o piuttosto doveva restare — chiuso, pur essendone stata affidata la chiave agli ufficiali giudiziari; c) chiusi costantemente e assicurati con catene e lucchetti erano i due cancelletti pedonali esistenti nei due ingressi carrai verso il corso di Porta Vittoria; d) i carabinieri della compagnia tribunali eseguivano durante la notte delle ronde, talvolta anche con impiego di unità cinofila; pattuglie esercitavano la sorveglianza notturna all'esterno.

La procura generale ha aggiunto che, dopo l'attentato, tali provvedimenti sono stati confermati ed è stato raccomandato alle forze dell'ordine, in servizio presso il palazzo, una più rigorosa sorveglianza soprattutto nel corso delle ronde notturne.

In via generale si fa presente che disposizioni volte a garantire la sicurezza dei locali adibiti a sede degli uffici giudiziari sono state emanate anche da questo Ministero, competente per quanto concerne il servizio dei locali e mobili giudiziari, con apposita circolare del 9 aprile 1975 diretta ai capi delle corti d'appello, nella quale, tra l'altro, si sollecita l'interessamento delle competenti autorità comunali e del genio civile, nel caso di locali demaniali, per l'adozione di particolari misure in materia, quali ad esempio quelle di munire di inferriate tutte le finestre dei locali a livello stradale e di adottare adeguati dispositivi di sicurezza per i portoni d'ingresso e per tutti gli accessi agli uffici.

Il Ministro di grazia e giustizia:
ORONZO REALE.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1976

BORTOT. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare i pericoli che incombono sulla frazione di Chiapuzza, comune di San Vito di Cadore (Belluno) e sulla statale n. 51 di Alemagna località queste minacciate da continue frane e smottamenti. (4-01914)

RISPOSTA. — Una frana di grosse dimensioni ha interessato, molti anni fa, l'abitato della frazione di Chiapuzza in comune di San Vito di Cadore e la strada statale n. 51 di Alemagna.

Da parte del genio civile di Belluno vennero eseguiti alcuni interventi non definitivi che consentirono un arresto della frana.

Le alluvioni del 1972 hanno nuovamente investito la zona franosa aggravando la situazione.

Intervenuta la competenza degli organi regionali, la Regione Veneto fin dal suddetto anno ha provveduto con uno stanziamento di lire 15 milioni per lavori urgenti di primo intervento.

Successivamente sono stati stanziati lire 120 milioni per lavori definitivi di canalizzazione e deviazione delle acque.

Tali lavori, che hanno dato eccellenti risultati, eliminando le cause che determinarono gli accumuli delle ghiaie, sono stati completamente ultimati e si trovano attualmente in fase di collaudo.

Il Ministro: BUCALOSI.

BORTOT. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intenda mettere a disposizione dell'amministrazione provinciale di Belluno la somma di denaro necessaria al ripristino della strada provinciale del « Canale del Mis », gravemente danneggiata ed interrotta dall'alluvione del 1966, al fine di collegare nuovamente il comune di Gosaldo con quello di Sospirolo (Belluno). (4-03491)

RISPOSTA. — L'amministrazione provinciale di Belluno, all'uopo interessata, ha assicurato che nulla è trascurato per cercare di ripristinare il transito sulla provinciale della Val Mis. Infatti, accertata l'impossibilità di ottenere ulteriori stanziamenti sulla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si è ripiegato sulla richiesta di interventi per realizzare una pista provvisoria con i fondi

della legge 12 aprile 1948, n. 1010, anche se il geologo di Stato escluse categoricamente la possibilità di utilizzare la vecchia sede stradale, seppure in forma precaria, e pur non essendo di secondaria considerazione il fatto di mettere a disposizione degli utenti della strada un itinerario insicuro, con conseguenti responsabilità a carico di chi deve provvedere alla manutenzione della strada stessa.

Con il passaggio alle Regioni delle competenze in materia di viabilità ordinaria (decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8), al grave problema è stata interessata la regione Veneto.

Si reputa comunque opportuno puntualizzare le circostanze che sono seguite dall'alluvione del novembre 1966 sulla strada della Valle del Mis, secondo quanto rappresentato dalla stessa amministrazione provinciale:

Anno 1966

A seguito dell'alluvione del 4 novembre la strada provinciale della Valle del Mis subisce notevoli danni, per una lunghezza di circa chilometri 7,000, in modo particolare nel tronco Titele-Forcella Franche e soprattutto fra le località di Gena Bassa, in comune di Sospirolo, e di Tiele e California in comune di Gosaldo.

Il corpo stradale è quasi completamente asportato.

La strada resta praticabile dall'innesto con la strada statale n. 50 e Santa Giustina fino al lago del Mis (località Gena Bassa), nel versante bellunese, e da Tiele a Forcella Franche, nel versante agordino.

Con decreto ministeriale del 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, lo Stato si assume l'onere per il ripristino delle opere di interesse degli enti locali danneggiate dagli eventi alluvionali. Viene altresì prevista la delega ai medesimi enti per la progettazione e l'esecuzione dei relativi lavori di riparazione.

Anno 1967

Con deliberazione di Giunta del 22 marzo 1967, n. 44, viene richiesta la delega. Con nota del 20 marzo 1967, n. 3285, viene inviata al magistrato alle acque la richiesta formale per beneficiare dei finanziamenti previsti dalla legge n. 1142. Per la strada di Val Mis si preventiva una spesa di lire 1.860 milioni.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1976

Per il ripristino di tutte le strade provinciali danneggiate dall'alluvione (ivi compresa la Val Mis) vengono chiesti finanziamenti sulla legge n. 1142 per un importo complessivo di lire 5.200 milioni.

Con nota del 20 aprile 1967, n. 8241, il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia informa che è stato assentito un fondo di lire 676.550.000 per l'esercizio 1967.

Anno 1968

Il 10 aprile lo stesso provveditorato comunica che, per l'esercizio 1968, è stato concesso un ulteriore finanziamento di lire 1 miliardo, sempre sulla legge n. 1142.

L'ufficio del genio civile di Belluno, in sede di esame della deliberazione consiliare, relativa al conferimento dell'incarico per la compilazione del progetto di massima, dopo aver suggerito l'opportunità di avvalersi — per la progettazione — di idonea consulenza geologica, precisa che non potendo garantire ulteriori finanziamenti sulla legge n. 1142 oltre a quelli già proposti e superiormente assentiti (in quanto i fondi disponibili sulla precitata legge sono già praticamente esauriti) la realizzazione dell'opera dovrà essere subordinata alla futura possibilità di finanziamento.

Il progetto prevede: un nuovo tronco di strada della lunghezza di metri 5.884, con una larghezza di carreggiata di metri lineari 6, parte in destra e parte in sinistra della Val Mis, con raggi di curvature che non scendono al disotto dei 40 metri e pendenze in qualche brevissimo tratto che sono sempre inferiori al 7,5 per cento; ed inoltre: notevoli opere d'arte a difesa da eventuali fenomeni alluvionali o franosi che potrebbero verificarsi, ponti di notevole luce (40÷50 metri), gallerie per una lunghezza di metri 625, pozzetti, tombini, cunettoni di raccolta delle acque dilavanti dai fianchi delle scarpate, difese per cadute di massi, ecc.

La spesa relativa è calcolata nell'ammontare di lire 1.500 milioni circa. Tale preventivo però attiene alla sola costruzione della strada, nel mentre sono necessarie anche delle opere di difesa idraulica (gabbionate, briglie, scogliere, canali di gronda, ecc.) a sostegno delle opere stradali, per un ulteriore importo valutato in circa lire 300 milioni.

In data 24 maggio 1968, il geologo di Stato dottor Valdinucci presenta una peri-

zia, nella quale rileva che, pur nella complessità delle condizioni geomorfologiche della zona, esiste tuttavia la possibilità della ricostruzione della strada su nuovo tracciato, la cui progettazione e realizzazione però richiede un notevole impegno tecnico ed economico, in relazione specialmente ai numerosi manufatti (gallerie, ponti, viadotti, ecc.) che si rendono necessari.

Anno 1971

In riscontro ad un esposto del sindaco di Gosaldo, si chiarisce che la mancata ricostruzione della strada della Valle del Mis è dipesa esclusivamente dall'insufficiente stanziamento di fondi.

Si rileva che viene data priorità di sistemazione a quelle strade la cui riparazione comporta interventi di più modeste entità, o dove cospicui interessi socio-economici richiedono un intervento il più celere possibile.

Si precisa inoltre che il tratto di strada asportata non può essere ricostruito come pista provvisoria (secondo le richieste del sindaco di Gosaldo) in quanto interventi di natura precaria non troverebbero approvazione da parte degli organi dello Stato.

Anno 1972

Successivamente a reiterate sollecitazioni del sindaco di Gosaldo e della prefettura, con nota del 5 gennaio 1972, n. 15835, si prospetta agli organi tecnici competenti la possibilità di ripristino provvisorio della strada, con la assegnazione straordinaria di circa 250-300 milioni sui fondi previsti dalla legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Atteso che il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, trasferisce alle Regioni le competenze in materia di viabilità ordinaria, si richiede il finanziamento della regione Veneto, così da consentire almeno il ripristino provvisorio della strada in parola. La Regione dichiara la propria impossibilità di intervenire, riservandosi di riesaminare l'istanza in occasione di futuri interventi nel settore.

Anno 1973

Il sindaco di Gosaldo lamenta il fatto che il consiglio provinciale, nell'approvare il 26 febbraio 1973 un programma di provincializzazione di strade aventi i requisiti di cui alla legge 12 febbraio 1958, n. 126,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1976

e decidendo il finanziamento del programma di prima sistemazione di tali strade nell'ammontare di lire 3 miliardi di cui il 50 per cento con fondi assegnati sulla legge 9 aprile 1974, n. 167, non abbia previsto alcun intervento per la strada della Valle del Mis.

Con il provvedimento non è stato previsto alcun intervento sulla strada della Valle del Mis, oltre che per non compromettere ogni possibilità di far applicare per quest'ultima la legge speciale sui danni alluvionali, anche perché non si potevano impegnare quasi tutti i finanziamenti disposti con la legge n. 167 per l'esecuzione dei lavori di una sola strada, trascurando così le esigenze di tutti gli altri comuni.

Anno 1974

Viene nuovamente richiesto l'intervento della Regione per il ripristino della strada in riferimento ai fondi del capitolo 670 del bilancio regionale 1974, ove sono previsti interventi in conseguenza di pubbliche calamità.

Il Ministro: BUCALOSSÌ.

COSTAMAGNA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che in risposta all'interrogazione n. 4-11893 (allegato al *Resoconto sommario* dell'11 marzo 1975), nella quale si chiedeva di conoscere i motivi per i quali, al pari di quanto è avvenuto in altre amministrazioni, non sia stato previsto un posto di primo dirigente per la direzione della biblioteca della Corte dei conti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha affermato che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 sulla dirigenza statale, indica come funzione tipica dei dirigenti la rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi — quale rappresentanza giuridica nei confronti dei terzi abbiano i primi dirigenti delle biblioteche del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto superiore di sanità che non abbia, invece, il direttore della biblioteca della Corte dei conti. (4-12926)

RISPOSTA. — Il motivo per il quale la Corte dei conti, nel determinare i propri uffici a livello dirigenziale, ha ritenuto di non comprendere il direttore della biblio-

teca, deriva dal fatto che alla biblioteca stessa sovrintende un magistrato dell'Istituto e quindi ne risultano diminuite le attribuzioni del direttore.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere gli esiti delle sue trattative commerciali condotte a Mosca.

Per sapere infine se ritenga umiliante per gli organi del Governo e dello Stato che le aziende pubbliche trattino e firmino direttamente accordi con gli organi dello Stato sovietico e degli altri paesi dell'Europa orientale. (4-14779)

RISPOSTA. — La visita dello scrivente, che si è svolta in URSS dal 28 settembre al 4 ottobre 1975, ha avuto luogo su invito della camera di commercio sovietica.

Nel corso dei colloqui avuti con le autorità sovietiche da parte italiana si è avuto modo, fra l'altro, di illustrare la situazione congiunturale e strutturale dell'economia italiana con particolare riferimento a concrete possibilità di ulteriore sviluppo degli scambi reciproci.

Da parte sovietica si sono fornite alcune indicazioni sugli orientamenti del prossimo piano 1976-80, nonché sui settori per lo sviluppo dei quali l'URSS ricorrerà al contributo dei paesi occidentali (industria chimica, energetica e leggera).

Al riguardo, da parte italiana si è auspicato che lo scambio di informazioni continui nei prossimi mesi, anche con maggiori dettagli, specie per quanto riguarda la componente estera del piano, al fine di consentire alle autorità italiane e alle imprese una migliore programmazione delle loro iniziative di cooperazione commerciale.

Circa poi la richiesta avanzata dall'interrogante tendente a sapere se si ritenga umiliante per gli organi del Governo e dello Stato che le aziende pubbliche trattino e firmino direttamente accordi con gli organi dello Stato sovietico e degli altri paesi dell'Europa orientale, va rilevato che è prassi normale che le aziende pubbliche occidentali trattino e firmino i loro contratti con gli appositi enti di Stato di paesi dell'Est europeo, non esistendo alternative diverse possibili in regimi a commercio di Stato.

Il Ministro: DE MITA.

DEL DUCA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati adottati dal Ministero della pubblica istruzione nei confronti di quei docenti della facoltà di architettura dell'università Gabriele D'Annunzio di Chieti-Pescara che alcuni anni addietro distribuivano, con i cosiddetti esami di gruppo, promozioni nei corsi di laurea in architettura senza richiedere agli studenti alcuna conoscenza nelle materie.

Si chiede inoltre di sapere se sia vero che l'istruttoria penale, aperta dall'autorità giudiziaria, su denuncia dello stesso consiglio di amministrazione dell'università, è di fatto insabbiata con i più infiniti cavilli, essendo implicato nel fatto anche il figlio di un alto funzionario dello Stato. (4-10778)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello de L'Aquila, si informa che l'istruttoria del procedimento penale al quale l'interrogazione medesima si riferisce, pendente presso l'ufficio d'istruzione del tribunale di Pescara, procede regolarmente il suo corso. Tale istruttoria, sempre secondo le comunicazioni della procura generale, è risultata particolarmente complessa, sia per la difficoltà di accertare i fatti, sia perché quasi tutti gli imputati risiedono fuori della città di Pescara e si è reso quindi necessario delegare altri uffici giudiziari per il compimento di singoli atti. È stato altresì riferito che tra gli imputati figura anche il figlio dell'ex prefetto di Pescara, trasferito però da circa un anno ad altra sede, ma che tale circostanza non ha naturalmente influito, né influisce affatto, sulla regolarità dell'istruttoria.

Il Ministero della pubblica istruzione ha, dal canto suo, fatto presente che non ritiene di adottare alcun provvedimento cautelare nei confronti dei docenti coinvolti nel procedimento, in attesa della definizione del procedimento stesso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
ORONZO REALE.

GAMBOLATO, CERAVOLO E BINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

1) considerato che dal luglio 1973 l'EFIM ha acquistato il 50 per cento del

pacchetto azionario del Tubettificio Ligure di Genova Pontedecimo;

2) che tale acquisto corrispondeva all'esigenza affermata dall'EFIM di un intervento diretto nella fase delle seconde lavorazioni nel settore dell'alluminio;

3) che con tale intervento si erano garantiti sviluppo e rammodernamento delle attività produttive esistenti;

tenuto conto della grave crisi che sta attraversando il Tubettificio Ligure, crisi che conferma la necessità di investimenti, di rilancio e della diversificazione produttiva: quali iniziative intenda immediatamente assumere affinché l'EFIM, nel quadro di un piano che riguardi l'intero settore dell'alluminio, sia impegnato a garantire il consolidamento e lo sviluppo del Tubettificio Ligure di Genova Pontedecimo, con particolare riferimento ai problemi dell'occupazione, tenuto conto che in gran parte trattasi di occupazione femminile. (4-13800)

RISPOSTA. — La Società MCS del gruppo EFIM partecipa al 50 per cento dal Tubettificio Ligure società per azioni che opera attraverso due stabilimenti ubicati uno a Genova Pontedecimo, cui si riferiscono gli interroganti e l'altro a Abbadia Lariana (Como). A sua volta il Tubettificio Ligure controlla la Metalgraf società per azioni con sede in Lecco, il Tubettificio del Tirreno società per azioni con sede in Anzio (Roma) e la Sirma società per azioni con sede in Parma. Nei cinque stabilimenti del gruppo si producono principalmente imballaggi in alluminio e in banda stagnata nonché macchinari per la fabbricazione di detti imballaggi.

La grave recessione verificatasi nel settore, conseguente ad una caduta verticale della domanda e ad una corrispondente drastica diminuzione della produzione, ha causato per tutte le società in questione una situazione assai critica, accentuata, in alcuni casi, da non soddisfacenti situazioni organizzative e impiantistiche interne.

Nonostante il ricorso alla cassa integrazione guadagni per la maggior parte delle unità produttive, attuata sin dallo scorso mese di febbraio, si sono accumulate forti perdite, gravi deficit finanziari con la previsione di un ulteriore aggravamento nei restanti mesi dell'esercizio sia in termini economici sia finanziari.

In tale situazione si è ritenuto opportuno avviare un processo di ristrutturazio-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1976

ne di tutto il gruppo, usufruendo dei provvedimenti previsti dalle leggi 8 agosto 1972, n. 464 e 20 maggio 1975, n. 164. All'uopo è stata inoltrata ai Ministeri competenti domanda con l'indicazione delle linee generali del piano di ristrutturazione da correlare con il piano analitico, previa attivazione della procedura di consultazione sindacale prevista dall'articolo 5 della citata legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il Ministro: BISAGLIA.

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, RAFFAELLI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA e VESPIGNANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

a) se sia a conoscenza del fatto che da alcuni mesi l'ufficio del registro atti giudiziari di Bologna, per la registrazione delle sentenze di divorzio, di separazione legale e consensuali che prevedevano il pagamento di assegni alimentari o di mantenimento a favore di un coniuge e dei figli pretende, oltre al pagamento della tassa fissa di 9 mila o di 2 mila lire, un'imposta dell'1,50 per cento sull'importo dell'assegno di mantenimento capitalizzato per 20 anni; così che per la registrazione di una sentenza che preveda che il marito sia tenuto a pagare un assegno a favore della moglie di 50 mila lire mensili, mentre fino a pochi mesi fa si pagavano 9 mila lire ora se ne pagano 190 mila;

b) per quali motivi, in considerazione che al mantenimento dei figli e del coniuge si è tenuti per legge, tale obbligo — in caso di divorzio o di separazione — dovrebbe essere equiparato alla costituzione di una rendita vitalizia e come tale tassata;

c) sulla base di quali criteri gli uffici del registro possono stabilire *a priori* che le condizioni previste dalla sentenza perdureranno sicuramente per 20 anni, quando è noto che le condizioni mutano e non si possa né si debba escludere la possibilità di una riconciliazione dei coniugi, né l'interruzione della corresponsione degli assegni prima di 20 anni.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti urgenti ed immediati intenda assumere per evitare che il perdurare di tale situazione accresca la sfiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. (4-13348)

RISPOSTA. — La disciplina fiscale, agli effetti del tributo di registro, delle sentenze di divorzio così come di quelle che san-

ciscono lo stato di separazione tra coniugi, è com'è noto regolata attualmente dalla tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Ai sensi infatti dell'articolo 1 del decreto suddetto l'imposta di registro si applica agli atti soggetti a registrazione, e tali sono, in base al punto 1) del successivo articolo 2, quelli compresi nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato.

Precedentemente a tale normativa, i casi di separazione personale tra coniugi disposti per sentenza ed in via analogica le sentenze di scioglimento del matrimonio di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, avevano la loro regolamentazione fiscale nell'articolo 117 della tariffa allegato A del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che assoggettava a tassa fissa gli atti giudiziari della specie, anche quando essi contenevano l'obbligo di corrispondere assegni periodici a titolo di alimenti o di mantenimento.

Questa norma non è stata però riprodotta nella nuova disciplina recata dal decreto citato n. 634, il quale all'articolo 8, lettera e) della relativa tariffa prevede invece l'applicazione della tassa fissa di registro soltanto per gli atti dell'autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, in materia di controversia civile non portanti condanna né accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, ed infine per le sentenze di omologazione richiamate nella successiva lettera f).

Onde sembra non possa dubitarsi che la disposizione applicabile alla fattispecie indicata nella interrogazione sia quella prevista alla lettera c) dell'articolo 8 della tariffa, trattandosi di atti dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di controversia civile che definiscono il giudizio con la condanna di una delle parti al pagamento di somme.

E ciò, è forse appena opportuno evidenziare, non solo nel caso di sentenze che pronunciano lo scioglimento del matrimonio o ne sanciscono la cessazione degli effetti civili, bensì anche nei confronti degli atti giudiziari di separazione personale tra coniugi.

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, trattandosi della costituzione di rendita per tempo non determinato né determinabile, il valore deriva dall'applicazione della lettera a) dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 634, e quindi si ottiene riportando a venti volte l'annualità dell'assegno risultante dalla sentenza di divorzio o di separazione legale o consensuale.

Il Ministro: VISENTINI.

LOMBARDI RICCARDO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le ragioni per le quali la direzione delle Cartiere meridionali di Isola del Liri (Frosinone) rifiuta la trattativa proposta dai sindacati per affrontare e possibilmente risolvere l'attuale situazione dell'azienda, le cui rappresentanze sono fin dall'ottobre 1974 in cassa integrazione a 24 ore settimanali.

Per conoscere inoltre se risponda al vero che la mancata adesione della direzione derivi da impedimenti da parte dell'EFIM nel cui gruppo le Cartiere meridionali sono inserite.

(4-13771)

RISPOSTA. — Nella seconda quindicina del mese di aprile 1975 le rappresentanze sindacali aziendali avevano richiesto alla direzione della società CRDM un incontro per l'esame dei programmi di investimento e delle prospettive di occupazione relative allo stabilimento di Isola Liri.

A tale richiesta, avanzata in via breve, la direzione aveva risposto positivamente, riservandosi di precisare la data dell'incontro; in seguito veniva indicata la data del 13 giugno, che, per altro, le rappresentanze sindacali chiesero di spostare al successivo giorno 24.

In tale occasione le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno ricevuto assicurazione dalla direzione aziendale che il programma degli investimenti non subirà alcuna modifica rispetto a quanto già loro comunicato con apposita nota informativa, nella quale veniva precisato che la ristrutturazione dello stabilimento aveva come obiettivo finale la produzione specializzata di carta da scrivere e da stampa.

Per quanto riguarda il riutilizzo degli impianti a regime normale, la direzione aziendale ha dichiarato che, date le persistenti difficoltà di mercato del settore carta, non sono possibili previsioni a breve termine.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dopo aver preso atto delle informazioni fornite, hanno assicurato la loro piena collaborazione ai fini di una mobilità delle singole posizioni di lavoro, auspicando che, al

più presto, la grave crisi del settore merceologico possa essere superata.

Le parti hanno convenuto di incontrarsi periodicamente per l'esame dei problemi relativi alla ridotta utilizzazione degli impianti.

Il Ministro: BISAGLIA.

MASCIADRI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se si ravvisi la necessità di costituire nell'ambito dell'università di Siena una facoltà di scienza agraria. L'istituenda facoltà dovrebbe, secondo l'associazione dei laureati in scienza agraria che ne auspicano la creazione, essere indirizzata al settore vitivinicolo.

(4-10063)

RISPOSTA. — Nella seduta dell'8 agosto 1974 il Consiglio dei ministri ha approvato alcuni provvedimenti riguardanti l'istituzione delle università statali in Abruzzo, nel Molise e Basilicata, a Cassino e a Viterbo.

Per quanto concerne l'istituzione di altre sedi universitarie, questo Ministero è in attesa che il CIPE proceda ad un ulteriore approfondimento dei problemi relativi alla istituzione stessa.

Il Sottosegretario di Stato:
SPITELLA.

MENICACCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia vero (e in caso positivo, quali siano stati i motivi che l'hanno determinato) che è stato deciso il trasferimento del signor Camillo Chines, detenuto presso il carcere di Campobasso al carcere di Alghero (Sassari).

(4-12643)

RISPOSTA. — Il detenuto Chines Camillo, cui si riferisce la interrogazione, ricorrente per cassazione, con scadenza pena, allo stato, al 9 agosto 1979, avverso la sentenza 1 marzo 1972 della corte di appello di Messina, che condannava lo stesso alla pena di anni 6 e mesi 9 di reclusione e lire 330 mila di multa, per furto aggravato ed altro — venne trasferito, con provvedimento di questo Ministero, dalle carceri giudiziarie di Campobasso alla casa di reclusione di Alghero, per motivi di ordine e disciplina, di carattere precauzionale.

Il provvedimento si rese necessario in quanto la direzione dell'istituto di Campobasso ebbe a segnalare il Chines come uno dei promotori di manifestazioni di protesta attuata nello stabilimento verso la fine del mese di novembre 1974.

Si aggiunge che successivamente il Chines è stato, a sua domanda e per motivi di incompatibilità con altri detenuti ristretti nell'istituto di Alghero, trasferito alla casa di lavoro all'aperto dell'Asinara.

Il Ministro: ORONZO REALE.

MENICACCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che presso il carcere giudiziario di Terni, capace al massimo di ospitare 30 detenuti, per la massima parte fatiscante e con servizi disfunzionali ed antigienici, pur vantando un organico di 19 agenti di custodia, ivi compresi due autisti distaccati presso la procura della Repubblica e il tribunale di Terni, si avvale di soli 13 agenti, senza mai in 20 anni che l'organico fosse completamente coperto, si da costringere gli agenti a turni massacranti e tali da non consentire né l'ordine, né la sicurezza del plesso carcerario e tantomeno i riposi settimanali come per legge e, pertanto, se non ritenga di disporre a che l'organico sia integrato per l'entità prevista, e siano disposti quei lavori di ammodernamento che sono resi necessari dalla vetustà dell'edificio. (4-14436)

RISPOSTA. — L'organico della casa circondariale di Terni è stabilito come segue: 1 maresciallo, 3 brigadieri e 13 guardie per un totale di 17 unità. Allo stato, risultano presenti 1 maresciallo, 2 brigadieri e 11 guardie.

La generale carenza degli organici del corpo, che allo stato presentano vuoti per oltre 2.300 unità, non consente di provvedere alla integrazione dei quadri degli agenti di custodia in servizio a Terni, né all'opportuno potenziamento degli stessi.

Le esigenze operative dello stabilimento di cui trattasi — come quelle degli altri istituti in analoga situazione — vengono, comunque, tenute nella massima evidenza, al fine di intervenire tempestivamente al verificarsi di favorevoli circostanze.

Al riguardo si informa che trovasi in fase di attuazione la legge 7 giugno 1975, n. 198, riguardante l'incorporamento di unità di leva nel corpo degli agenti di custo-

dia, quali volontari ausiliari (nei limiti delle vacanze esistenti, ed in ogni caso per 1.500 unità annuali) da impiegarsi nell'ambito degli istituti penitenziari nei servizi esterni, così da consentire di sollevare gli agenti da tali compiti e impiegare gli stessi all'interno delle sezioni nelle più specifiche attività istituzionali.

È stato altresì approvato dal Parlamento, il 20 novembre 1975, il disegno di legge d'iniziativa di questo Ministero relativo all'ampliamento dell'organico del corpo per complessive 2.500 unità, divenuto ora la legge 2 dicembre 1975, n. 603.

La piena attuazione di detto provvedimento consentirà di poter disporre di consistenze numeriche tali da permettere l'armonica organizzazione del servizio istituzionale, ivi compresa la regolare concessione delle giornate di riposo e della licenza ordinaria.

Si comunica, infine, che le strutture della casa circondariale di Terni non consentono alcun intervento migliorativo dei servizi igienici di cui l'istituto è provvisto.

Per altro, la sezione femminile è stata dotata di gabinetti e bagni autonomi; sono stati rifatti i locali ad uso docce detenuti; migliorato il cortile di passaggio dei detenuti; riadattati alcuni locali.

Il Ministro: ORONZO REALE.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali da oltre 20 anni dall'impegno formalmente assunto dagli enti comunali interessati e dal consorzio degli acquedotti di Perugia, al quale spetta la concessione dei lavori di appalto per l'opera, non si riesce a superare gli ostacoli burocratici che ancora si oppongono all'avvio della realizzazione del bacino di Acciaio, indispensabile per integrare le acque de fiume Topino (comuni di Nocera Umbra, Valtopina, Bevagna, Cannara, Bettona, Torgiano), sottratte per fini potabili in favore delle comunità di Assisi, Perugia e Corciano.

Per sapere se ci si trovi di fronte al fermo proposito di non adempiere l'obbligo assunto e come si giustifichino i ripetuti rinvii, che fanno del bacino di Acciaio un lunghissimo « sogno di mezza estate ».

(4-14466)

RISPOSTA. — Il progetto di massima del bacino di reintegro di Acciano venne pre-

sentato dal consorzio acquedotti di Perugia per l'approvazione nel 1967, dopo che l'opera fu finanziata in base alla legge 22 giugno 1966, n. 614. Tale progetto prevedeva un invaso di metri cubi 800 mila.

Con nota del 19 settembre 1968 il servizio dighe di questo Ministero richiedeva alcuni dati integrativi agli atti già presentati; tali atti furono inviati in data 28 novembre 1970.

In data 3 febbraio 1972 la presidenza della quarta sezione del consiglio superiore dei lavori pubblici restituiva il progetto corredato dai successivi elaborati integrativi, esprimendo parere favorevole.

A seguito di ulteriori accordi con i comuni interessati, fu proposto a questo Ministero un primitivo progetto di massima per un invaso di 1.710 mila metri cubi che fu poi aggiornato nei prezzi nel dicembre 1972; detto progetto fu sottoposto all'esame del servizio dighe e ritenuto attuabile, ai sensi dell'articolo 1 del vigente regolamento dighe.

Il progetto esecutivo, deliberato dal consiglio direttivo del consorzio in parola, con atto n. 108 del 15 dicembre 1972, veniva approvato dal comitato tecnico del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Perugia che rimandava la decisione finale al servizio dighe.

In data 6 dicembre 1973 il progetto esecutivo, rielaborato dal professor Filippo Arredo in base ai suggerimenti espressi dal servizio dighe in sede di assenso al progetto di massima, veniva inviato a questo Ministero tramite l'ufficio del genio civile di Perugia per la stipula dello schema di disciplinare.

In data 13 marzo 1974 veniva richiesta la concessione di eseguire direttamente i lavori.

Dopo i pareri positivi espressi dal genio militare, servizio Tevere e servizio dighe, il comitato tecnico amministrativo della regione Umbria, con voto 145 dell'8 ottobre 1974, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza per la esecuzione dei lavori in concessione, demandando all'ufficio del genio civile la stipula dello schema di disciplinare.

Il 18 dicembre 1974 il genio civile ha inviato lo schema di concessione, che il consorzio di cui trattasi aveva approvato il 16 dicembre 1974 con atto n. 151 e che prevedeva, tra l'altro, che all'appalto dei lavori

dovesse provvedere il consorzio stesso mediante licitazione privata e, pertanto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 74.

In applicazione a quanto prescritto dalla legge sopracitata, è stato emanato l'avviso della licitazione, pubblicato nel *Bollettino ufficiale della regione Umbria* n. 15 del 9 aprile 1975, nonché sui quotidiani *Il Messaggero* e *La Nazione*.

In data 13 settembre 1975, con decisione n. 189, il consiglio direttivo del consorzio citato, dopo gli opportuni accordi con il locale provveditorato ai lavori pubblici, ha deliberato l'elenco definitivo delle ditte da invitare.

Attualmente, la deliberazione è all'esame del comitato di controllo della regione Umbria e, non appena la deliberazione medesima sarà diventata esecutiva, si potrà procedere alla licitazione.

Il Ministro dei lavori pubblici:
BUCALOSSÌ.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministero di grazia e giustizia.* — Per sapere se le gravi e documentate accuse contro gli amministratori del comune di Vecchiano (Pisa) provengano dall'interno dell'ufficio tecnico comunale, il solo in grado di poter documentare, così come è stato fatto, con documenti cartografici, presunti gravissimi scandali legati a speculazioni edilizie. (4-12046)

RISPOSTA. — Secondo le notizie pervenute dalla procura generale presso la corte di appello di Firenze, alla quale fu, a suo tempo, comunicato il testo della interrogazione, risulta che presso l'ufficio di istruzione del tribunale di Pisa è stato trattato — a seguito di denuncia presentata da un consigliere comunale — un procedimento contro il geometra Bruno Del Cima dell'ufficio tecnico del comune di Vecchiano per il reato di interesse privato in atti di ufficio.

In base alle più recenti informazioni della predetta procura generale, si è appreso che il procedimento di cui trattasi è stato definito con sentenza istruttoria di non doversi procedere nei confronti del Del Cima perché il fatto non sussiste, sentenza emessa sulle conformi conclusioni del pubblico ministero.

Il Ministro: ORONZO REALE.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1976

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere quali responsabilità di ordine penale siano emerse in relazione alla vicenda che vede il capo gruppo socialista al comune di Massa denunciare gli assessori Barbaresi e Panesi ai probiviri del partito socialista italiano, in quanto accusati di aver favorito, dietro compenso, una grossa speculazione edilizia in località Ronchi di Massa da parte di una grossa società alberghiera.

Se sia esatto che anche il giornale *l'Unità* del 26 gennaio 1975 conferma che tale vicenda è tutta da chiarire nell'interesse della pubblica opinione. (4-12330)

RISPOSTA. — In base alle notizie pervenute sulla interrogazione — alla quale si risponde anche per conto del Ministero dell'interno — dalla procura generale presso la corte d'appello di Genova, la procura della Repubblica presso il tribunale di Massa ha riferito che il pretore di quella città, esaminati due esposti pervenuti dall'autorità giudiziaria a firma di Orsi Annibale, consigliere comunale di quella città, appartenente al gruppo socialista, sta svolgendo al riguardo istruttoria nel corso della quale ha soltanto effettuato una comunicazione giudiziaria nei confronti di Fialdini ragioniere Ennio (sindaco del comune di Massa), Giorgieri Fosco (assessore) e Rafanelli architetto Piero (capo sezione urbanistica del predetto comune), facendo esplicito riferimento al reato di abuso di ufficio (articolo 323 del codice penale) per le licenze edilizie rilasciate nel periodo 1971-1973 per la costruzione dell'edificio dei magazzini Standa e per l'importo stabilito per il pagamento delle spese per opere di urbanizzazione, attinenti allo stesso edificio.

Il pretore ha disposto al riguardo una perizia, già depositata e gli interessati hanno nominato un consulente di parte che ha pure depositato una sua relazione.

Si aggiunge che negli indicati esposti a firma del consigliere del comune di Massa, Orsi, esposti che hanno dato luogo alle indagini del pretore, in realtà si prospettano, secondo l'autorità giudiziaria, abusi od omissioni in atti di ufficio da parte degli organi dell'amministrazione comunale e si adombrano favoritismi verso società o privati interessati per tali atti del comune.

Si tratta però, secondo la stessa autorità procedente, di denunce del tutto generiche nelle quali non si accenna affatto (come in-

vece si enuncia nella interrogazione) a favoritismi dietro compenso.

Dalle risultanze delle indagini svolte dal pretore, non sono pertanto emersi elementi che possano importare attività giudiziaria di competenza superiore.

Il Ministro di grazia e giustizia:
ORONZO REALE.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se risponda a verità che in Ponsacco (Pisa) si svolgerebbe, destinatari e vittime giovanissimi, un notevole traffico di droga, con base nel locale circolo AGLI.

Per conoscere i motivi per i quali i dirigenti del circolo, malgrado la loro matrice cattolica, pur a conoscenza del traffico, tollerino tale situazione che ricade interamente sulle spalle di giovani travolti e delle loro famiglie, lasciando al sicuro, grazie anche ad una legislazione manchevole, i veri colpevoli e profittatori e cioè gli spacciatori. (4-14360)

RISPOSTA. — Il contenuto della interrogazione è stato portato a conoscenza della procura della Repubblica di Pisa, tramite la procura generale presso la corte d'appello di Firenze.

La predetta procura della Repubblica ha ora riferito che nulla risultando a quell'ufficio circa l'asserito notevole traffico di droga segnalato nella interrogazione, con base nel circolo AGLI di Ponsacco, sono state svolte opportune indagini di polizia giudiziaria a seguito delle quali è risultata l'inesistenza, presso il predetto circolo AGLI, del traffico di stupefacenti ed, in ogni caso, la completa estraneità dei dirigenti di tale circolo ad attività del genere.

È stato altresì comunicato che, comunque, l'azione di vigilanza della polizia sul locale e sui frequentatori di esso continua ai fini della prevenzione di eventuali attività delittuose.

Il Ministro di grazia e giustizia:
ORONZO REALE.

OLIVI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere quali tempestivi provvedimenti intenda assumere affinché l'archivio di Stato di Padova costruito *ex novo* a cura dell'amministrazione pro-

vinciale di Padova (costo: oltre 300 milioni) e di prossima ultimazione, sia adeguatamente attrezzato così da consentire nei prossimi mesi il trasferimento nella sede nuova dalla vecchia attuale inadeguata e precaria, evitando anche il pagamento del doppio canone fittizio dovuto per l'una e l'altra sede. Risulta all'interrogante che non siano stati ancora approntati i provvedimenti relativi alla fornitura e posa in opera della scaffalatura (oltre 20 mila metri lineari di palchetti) e dell'impianto di illuminazione interna e ciò oltre ad esporre al rischio della lievitazione continua dei costi, condiziona negativamente il completamento tecnico della nuova importante struttura. (4-12283)

OLIVI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere —

1) premesso che in data 28 gennaio 1975, l'interrogante ha rivolto interrogazione (4-12283) ai fini di sollecitare i provvedimenti relativi agli impianti interni dello archivio di Stato di Padova nella nuova costruzione in via di ultimazione a cura dell'amministrazione provinciale di Padova;

2) che a tale interrogazione non ha ancora ricevuto risposta e che nel frattempo è stato effettivamente portato a compimento l'edificio destinato ad ospitare il predetto archivio di Stato — quali provvedimenti immediati siano stati assunti per evitare che un'opera così importante resti inutilizzata per lungo tempo a causa della mancanza di adeguata attrezzatura interna. (4-14651)

RISPOSTA. — Già da tempo l'amministrazione provinciale di Padova aveva comunicato alla direzione dell'archivio di Stato di Padova che la nuova sede sarebbe stata ultimata nell'autunno 1975; anzi in data 8 settembre 1975 la medesima amministrazione precisava che la data di consegna del fabbricato era fissata per l'ottobre del 1975.

I provvedimenti relativi alla fornitura di scaffalature erano iniziati già da tempo onde consentire con la massima sollecitudine possibile il superamento della grave situazione di disagio provocata all'archivio di Stato di Padova dallo svolgere il servizio nella vecchia, disagiata sede.

A tale proposito anzi si può con soddisfazione comunicare che lo stabile, recentemente ultimato e consegnato a questa amministrazione (che dovrà ovviamente provvedere al pagamento del canone relativo), sarà occupato entro breve tempo dagli uffici

del predetto istituto, dal momento che sulla fornitura del 1° lotto di scaffalature metalliche, che sarà eseguita per licitazione privata, è stato espresso, a quanto risulta, parere favorevole del Consiglio di Stato.

Sarà cura di questo Ministero provvedere a che i necessari e successivi adempimenti, in relazione alla disponibilità di bilancio (in verità sempre troppo esigue), siano portati avanti con la dovuta speditezza al fine di addivenire ad una soluzione completa e sollecita dell'intera questione.

Il Ministro: SPADOLINI.

PALUMBO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il motivo per il quale i lavori di costruzione del nuovo carcere giudiziario di Salerno, relativi al secondo lotto, da più tempo sospesi, non siano stati ancora ripresi.

Ben vero l'impresa appaltatrice fin dal febbraio 1973 ha notificato al locale ufficio del genio civile ed alle diverse autorità la sua decisione di abbandonare i lavori per la mancata revisione dei prezzi, senza che un qualsiasi provvedimento sia stato adottato.

La situazione determinatasi desta giusta preoccupazione in quanto il nuovo edificio carcerario, creato per l'assoluta inagibilità dell'attuale vecchio carcere ricavato da un ex convento, in buona parte costruito va disperendo per la mancata ultimazione.

(4-07199)

RISPOSTA. — I lavori di costruzione, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 964, del secondo lotto della casa circondariale già carcere di Salerno, furono a suo tempo sospesi non per mancata revisione dei prezzi, ma in quanto l'impresa appaltatrice Fasano Sabato aveva chiesto la risoluzione del contratto per gravi motivi di salute.

Detto secondo lotto dell'importo di lire 350 milioni, fu realizzato per il 50 per cento; i lavori eseguiti vennero collaudati ed il contratto risolto.

A seguito di intese con il Ministero di grazia e giustizia è stato redatto un progetto generale di completamento aggiornato nei prezzi per l'importo di lire 2.920 milioni nonché un progetto stralcio per lire 1.784.648.102.

I progetti redatti dall'ufficio del genio civile di Salerno sono stati favorevolmente

esaminati in data 21 novembre 1975 dal comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli.

Non appena sarà accreditata l'integrazione, da parte del Ministero di grazia e giustizia, della somma di lire 651.890.000 (integrazione approvata con decreto in data 18 ottobre 1975, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1975) si procederà all'esperimento della gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori e la successiva emissione del formale decreto d'approvazione e per l'impegno di spesa sulla perizia di primo stralcio di completamento, il cui importo di lire 1.784.648.102 è ora tutto finanziato.

Per completare i lavori di cui al progetto generale occorre finanziare un ulteriore lotto di opere per lire 1.135.352 mila.

Per il completamento definitivo dell'opera si provvederà con un finanziamento di lire 250 milioni già assentito da questo Ministero ed a tal proposito è stato interessato, in data 25 novembre 1975, l'ufficio del genio civile di Salerno per la redazione della relativa perizia di completamento di tale secondo ed ultimo lotto.

Il Ministro: BUCALOSI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza degli indiscriminati ed abusivi prelievi di forti quantitativi d'acqua dal bacino di alimentazione dell'AAM (Azienda acquedotto municipale) di Catania, effettuati da privati ricercatori, che ne stanno aggravando la già insufficiente consistenza, e per sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per eliminare in forma drastica e definitiva il perpetrarsi di tali abusi, che hanno creato a Catania una situazione idrica quanto mai precaria con conseguenze sempre più disastrose. (4-14981)

RISPOSTA. — Il bacino di alimentazione dell'azienda acquedotto municipale di Catania si identifica con la zona di cristallizzazione denominata ex Casalotti, il cui perimetro è stato delimitato dal servizio idrografico di Palermo.

Nel precipuo scopo, sempre, di conseguire il preminente interesse pubblico quale è quello di garantire le portate già in dotazione per l'approvvigionamento idrico della città di Catania, l'ufficio del genio ci-

vile di Catania su conforme avviso di questo Ministero e dell'assessore regionale dei lavori pubblici, con nota 25 settembre 1969 n. 13274, ha autorizzato il comune di Catania ad eseguire i richiesti lavori di coltivazione delle gallerie Turchio e Tavolone e del pozzo ex Giusti, che rappresentano le principali opere emungenti di detto bacino, gestite dall'azienda acquedotto municipale di Catania per l'approvvigionamento idropotabile dell'abitato.

Il predetto ufficio del genio civile in collaborazione con la sezione idrografica del genio civile di Palermo e con l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, ha proceduto ad ulteriori accertamenti atti a rilevare ogni singola situazione di fatto di tutte le opere di ricerca e utilizzazione dei terzi, ricadenti entro la zona delimitata dal servizio idrografico, allo scopo di reprimere ogni eventuale abuso, nell'ambito previsto dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Con detti accertamenti, predisposti a seguito di apposite ordinanze, sono state rilevate:

- a) le caratteristiche geometriche delle opere di ricerca;
- b) la potenzialità degli impianti di sollevamento, derivazione e utilizzazione delle acque;
- c) la entità delle utenze attive e, quindi, in atto.

A completamento di detti accertamenti, l'ufficio con apposite ordinanze, ha diffidato e ordinato ad ogni singola ditta, proprietaria dell'opera di ricerca ed emungimento:

1) di non effettuare alcuna modifica alle caratteristiche del pozzo - o galleria - e agli impianti di sollevamento, secondo gli accertamenti e risultanze di cui al relativo verbale redatto e trasmesso alla stessa ditta interessata con nota raccomandata, in uno alla stessa ordinanza;

2) di non apportare alcuna modifica, variazione od alterazione alla natura ed alla entità delle effettive utilizzazioni accertate ed esercitate, nel senso di non ampliare le estensioni del comprensorio irriguo;

3) di non eseguire, in ogni caso, nessuna opera di manutenzione o pulizia dell'opera di emungimento e di non apportare alcuna sostituzione, anche se parziale, agli impianti elettromeccanici di sollevamento, senza la necessaria preventiva autorizzazione.

Con lo stesso dispositivo, i vari interessati sono stati avvertiti che in caso di inosservanza a quanto sopra ordinato, ogni ope-

ra abusivamente eseguita sarebbe stata demolita a cura e spese dell'ufficio del genio civile ed a carico della ditta inadempiente.

Nel merito, non risulta che da dette opere emungenti, ricadenti entro la zona interessata e sottoposta a particolare vincolo e sorveglianza d'ufficio, siano stati edotti e utilizzati quantitativi di acqua, superiori ai bisogni di utenze già esercitate e, come sopra detto, accertate d'ufficio.

Non risulta né potrebbe risultare da accertamenti diretti, impossibili ad effettuarsi da parte del ripetuto ufficio del genio civile che, oltre alle utenze esistenti e controllate, esistano nella zona appresamenti nuovi abusivi; se ne esistessero si dovrebbe presumere che l'azienda acquedotto municipale, come la principale interessata, ne avrebbe fatta denuncia all'ufficio del genio civile per i provvedimenti di repressione.

Si reputa doveroso segnalare, infine, che con nota del 18 agosto 1975 n. 1112/8730/9044 il citato ufficio ha espresso parere favorevole in linea tecnica alla richiesta, di cui alla delibera n. 1 in data 15 gennaio 1975 dell'azienda acquedotto municipale di Catania, relativa alla esecutiva di lavori di ulteriore coltivazione delle sorgenti Tavolone e Turchio, allo scopo di mantenere i quantitativi di acqua necessari per l'espletamento del servizio idropotabile della città di Catania.

Il Ministro: BUCALOSSÌ.

SIMONACCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se di fronte al dilagare sempre più impressionante della violenza e della criminalità comune e politica; al numero sempre più rilevante delle, certamente non rocambolesche, evasioni carcerarie; alle facili concessioni di libertà provvisoria, dovute anche alla grave crisi della amministrazione giudiziaria, ma soprattutto ad una legislazione, che al vaglio della realtà si è rilevata purtroppo eccessivamente permissiva con le nefaste conseguenze, che si constatano nella vita di tutti i giorni — ritenga urgente proporre al Consiglio dei ministri e quindi al Parlamento una correttiva e profonda revisione dell'attuale ordinamento di diritto penale, di procedura penale, e della legge carceraria che pur garantendo la difesa dell'imputato di reato, l'assoluta imparzialità di giudizio, il trattamento civile del detenuto, si preoccupi in maniera assolutamente prioritaria a tutelare

la libertà, la sicurezza, l'incolumità fisica del cittadino nella sua vita familiare, sociale e nei suoi averi. (4-15238)

RISPOSTA. — In ordine al contenuto della interrogazione, nella quale si prospetta la necessità di adeguati provvedimenti contro il dilagare sempre più impressionante della violenza e della criminalità comune e politica si fa presente che il Governo — che da tempo si era reso ben conto delle esigenze segnalate nella interrogazione medesima — non ha mancato di provvedere con appositi disegni di legge, divenuti poi le leggi 14 ottobre 1974, n. 487 e 22 maggio 1975, numero 152, alla formulazione di precise norme contro la criminalità più allarmante. La prima delle cennate leggi, come è noto, allo scopo di consentire una punizione più rigida e, quindi, più efficace, dei colpevoli attribuisce alla competenza del tribunale alcuni tra i reati più gravi e di maggiore allarme sociale, in precedenza attribuiti alla cognizione della corte d'assise e addirittura prevede per essi il giudizio direttissimo (rapina, rapina aggravata, estorsione, reati concernenti armi ed esplosivi e reati concorrenti con quelli sopra indicati). La stessa legge inasprisce, poi, considerevolmente le pene previste per i delitti suddetti (rapine, estorsioni e sequestro di persona) nonché quelle stabilite per la vendita illecita, detenzione e porto abusivo di armi, esplosivi ed altri congegni micidiali. E altresì consentito alla polizia giudiziaria di procedere, nei casi di necessità ed urgenza, all'interrogatorio dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato e ad atti di ricognizione, ispezione e confronto, il tutto, beninteso, con le più ampie garanzie di tutela della persona interessata, prima tra tutte la presenza del difensore, assicurata in ogni caso, anche con l'istituzione di un apposito turno.

Vengono infine aggravate le sanzioni fissate per i contravventori agli obblighi derivanti dall'applicazione delle misure di prevenzione, consentendosi l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

Con la successiva menzionata legge 22 maggio 1975, n. 152, si prospetta una nuova disciplina, più aderente alle necessità del momento storico, di vari istituti di diritto e procedura penale, quali quelli della libertà provvisoria, della custodia preventiva, della prescrizione dei reati, della connessione dei reati. Tale legge contempla, altresì, modificazioni sostanziali della legge 20 giu-

gno 1952, n. 645, sulla riorganizzazione del disciolto partito fascista, della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, che vengono estese ai partecipanti ad associazioni sovversive o che praticano l'esaltazione della violenza e alle persone ritenute proclivi a commettere reati diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, nonché agli istigatori, ai mandanti ed ai finanziatori; della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, relativa alle misure di prevenzione, con l'introduzione della sospensione dell'amministrazione dei propri beni da parte del prevenuto. Vengono inoltre previste nuove norme per una più efficace tutela dell'incolumità degli agenti di pubblica sicurezza e per la procedura di accusa contro ufficiali ed agenti di polizia per reati commessi in servizio.

Vanno, inoltre, richiamate le norme della legge 18 aprile 1975, n. 110, che integrano efficacemente la vigente disciplina per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, stabilendo in materia adeguate sanzioni penali.

L'apprestamento di questo complesso di norme (in attesa della più vasta riforma del codice di procedura penale, che si prevede sarà pronto entro il termine previsto dalla legge di delega ed in attesa, anche, dei disegni di legge pendenti dinanzi al Parlamento, che prevedono la modifica dei libri I e II del codice penale) articolato in un contesto armonico di previsioni concernenti da un lato l'ampliamento dei poteri e dei mezzi diretti alla scoperta dei reati, nel rispetto dei principi costituzionali, e, dallo altro, la possibilità di realizzare una punizione più sollecita ed esemplare, dovrebbe poter dare i frutti sperati in futuro non troppo lontano.

Va per altro rilevato che il grave problema dell'aumento della criminalità organizzata non può risolversi — come è stato più volte e da varie parti posto in rilievo e come esperienza dimostra — soltanto con nuove iniziative legislative a carattere più o meno straordinario che prevedono l'aggravamento delle pene stabilite per i singoli reati o la limitazione dell'ambito di libertà dei cittadini, quanto con l'adozione di misure (che esulano dalla competenza di questo Ministero cui la interrogazione soltanto è stata rivolta) che rendano più efficiente l'apparato di sicurezza pubblica e più razionale il suo modo d'impiego.

Soltanto la dimostrata efficienza dell'apparato di difesa dello Stato, infatti, potreb-

be infondere nei cittadini la fiducia necessaria a stimolare la loro piena collaborazione nella individuazione e nella ricerca dei colpevoli.

Tale esigenza è stata sottolineata recentemente anche dal Presidente della Repubblica il quale, nel messaggio alle Camere, ha definito indispensabile, per una efficace lotta alla criminalità, la massima sollecitudine nell'intervento e un maggiore rigore anche da parte degli organi giudiziari, unitamente a una maggiore efficienza, in generale, degli strumenti preventivi che aggrediscono l'ambiente in cui tale criminalità nasce e prospera.

Circa il problema della riforma penitenziaria alla quale si accenna pure nella interrogazione auspicandone una correttiva e profonda revisione si fa presente quanto appresso. La nuova legge penitenziaria (legge 26 luglio 1975, n. 354) recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, risponde all'esigenza di adeguamento ai principi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione, concernenti la umanizzazione del trattamento penitenziario e la finalità della rieducazione dei condannati. La stessa è conforme, per altro, agli orientamenti che si sono venuti a delineare, in questo dopo guerra e specialmente nell'ultimo ventennio, in campo internazionale, nelle sedi più qualificate che si occupano, in modo specifico, della materia (dichiarazione ONU sui diritti dell'uomo, analoga convenzione europea, regole minime per il trattamento dei detenuti, sancite dall'ONU e dal Consiglio d'Europa).

La legge costituisce uno strumento di progresso ed insieme di sicurezza sociale: infatti, il testo rappresenta la realizzazione di una conciliazione, necessaria e inderogabile, tra le esigenze del soggetto da recuperare alla società e le esigenze della difesa della società stessa dalla criminalità.

In questa prospettiva deve essere inquadrato il nuovo sistema penitenziario, così come è configurato dalla legge, sistema da considerarsi non permissivo o lassista, ma adeguatamente articolato, tale da consentire, pur nel riconoscimento dei diritti e degli interessi dei soggetti accolti negli istituti di prevenzione e di pena, una vita ordinata negli istituti stessi.

È appena il caso di rilevare l'esistenza di numerose norme intese a garantire le condizioni di sicurezza e di ordine negli stabilimenti.

Fra tali norme, basterà citare quella di cui al terzo comma dell'articolo 1, secondo la quale negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina, nonché quelle che consentono i trasferimenti per gravi e comprovati motivi di sicurezza (articolo 42, primo comma) e che stabiliscono che nessun detenuto o internato può avere nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri (articolo 32, terzo comma).

Da sottolineare, inoltre, l'esistenza delle sanzioni disciplinari (articolo 39) per le infrazioni che saranno indicate dal regolamento, in corso di elaborazione, ad opera di una apposita commissione; né deve essere dimenticata la possibilità di sottoposizione dei detenuti e degli internati a perquisizione personale per motivi di sicurezza (articolo 34, primo comma).

Da porsi in rilievo, infine, la disposizione di cui all'articolo 90, secondo la quale quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.

Tutto ciò premesso, non si ritiene necessario allo stato di procedere ad una revisione o a una modificazione della citata legge 26 luglio 1975, n. 354.

Sarà, comunque, la concreta esperienza che verrà a maturarsi in seguito all'applicazione della legge stessa e nel relativo regolamento di esecuzione (che sarà emanato nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge, come previsto dall'articolo 87, e che darà un assetto normativo definitivo e completo all'articolato sistema penitenziario, voluto dalla stessa riforma) a fornire eventuali elementi per successive revisioni legislative.

Il Ministro: ORONZO REALE.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere che cosa intendano fare, perché cessi il persecutorio isolamento in cui è tenuto per l'inerzia degli inquirenti l'avvocato Basile Aldo, che arre-

stato da oltre 25 giorni e più volte interrogato non è ancora stato ammesso a colloquio coi familiari e coi difensori, anche se l'istruttoria a suo carico è stata formalizzata. (4-11204)

RISPOSTA. — In base alle informazioni a suo tempo pervenute dalla procura generale presso la corte d'appello di Bologna si comunica che l'avvocato Aldo Basile, di cui si occupa la interrogazione, è stato scarcerato il 7 ottobre 1974 per concessione della libertà provvisoria.

Si aggiunge, secondo le più recenti notizie pervenute dalla predetta procura generale, che il procedimento cui la interrogazione si riferisce è tuttora in fase istruttoria e che nei riguardi dell'avvocato Basile, dopo la sua scarcerazione, non è stato adottato alcun provvedimento.

Il Ministro di grazia e giustizia:
ORONZO REALE.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere come si siano conclusi gli scandali edilizi del comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) che tempo addietro interessarono le cronache anche giudiziarie di quella provincia.

Per sapere come mai il condominio « Corallo » che era stato progettato con lo ingresso separato per i veicoli e i pedoni, come risulta dalla documentazione presso il locale ufficio tecnico, rispettando così gli accorgimenti per la difesa antincendi, risulta oggi modificato nell'esecuzione con gravissimo danno degli acquirenti condomini, per gli illeciti commessi dal costruttore.

Per sapere se nel caso di specie esistano corresponsabilità anche di uffici comunali o altro.

Per sapere cosa intendano fare i ministri interessati, in merito. (4-12149)

RISPOSTA. — A seguito di richiesta di questo Ministero il presidente della giunta regionale Emilia-Romagna, nella cui competenza rientra la materia che forma oggetto dell'interrogazione, ha comunicato quanto segue.

Le questioni edilizie che interessano anche le cronache giudiziarie della provincia

di Piacenza, relativamente al comune di Fiorenzuola d'Arda, e relative a dodici licenze rilasciate in presenza di piano regolatore generale, adottato su parere favorevole della commissione edilizia, espresso prima dell'adozione del piano stesso, ebbero la seguente conclusione:

1) per tre di esse, delle quali erano già iniziati i relativi lavori, venne autorizzato dal pretore di Fiorenzuola d'Arda il proseguimento dei lavori stessi con la condizione che non venisse superato l'indice di fabbricabilità di 2 metri cubi per metri quadri previsto dal piano regolatore generale adottato;

2) per le restanti licenze edilizie, dato che i relativi lavori non erano stati ini-

ziati, venne emesso, dallo stesso pretore, decreto di archiviazione poiché risultavano in contrasto con il già citato piano regolatore generale.

Per quanto attiene l'edificio denominato condominio « Corallo », risulta che per lo stesso è stato rilasciato il certificato di abitabilità in base ad apposito verbale di collaudo dei vigili del fuoco, i quali in precedenza espressero parere favorevole alle lievi modifiche apportate agli accessi al fabbricato.

Il Ministro dei lavori pubblici:
BUCALOSSÌ.